

Forum Bormio 2008

La ricostruzione dell'incidente sciistico nella prassi giudiziaria.

1.- La disposizione indiscutibilmente più innovativa della legge n. 363/2003 (che detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e che ha suscitato i più disparati commenti e accese dispute, è costituita dall'introduzione della presunzione di pari responsabilità nel caso di scontro fra sciatori. Ne tratta l'art. 19: "Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre eventuali danni".

Ebbi a chiedermi subito quale ragione potesse avere indotto il legislatore a trasferire al campo sciistico la stessa presunzione già operante nel settore della circolazione stradale e al riguardo formulai alcune personali riflessioni.

La prima. Così come nella circolazione stradale sono oltremodo frequenti le interferenze di traiettoria dei veicoli e quindi le collisioni tra gli stessi, parimenti frequenti sono le occasioni di contatto nella circolazione sciatoria, nella quale gli sciatori, pur dovendo tenere la stessa direttrice di marcia (da monte a valle), dispongono della più assoluta libertà di scelta delle traiettorie da seguire ed è quindi più elevata la possibilità che queste finiscano per intersecarsi. Sotto questo profilo, la presunzione in parola troverebbe nel campo sciistico una giustificazione ancor più plausibile che in quello stradale, tenuto conto anche del fatto che le regole di condotta dettate dal codice della strada sono decisamente più dettagliate e rigorose di quelle poche ed estremamente elastiche che disciplinano la circolazione sciatoria.

La seconda. La presunzione di colpa concorrente, come sappiamo, ha carattere sussidiario ed opera allorché non sia possibile accertare in concreto le modalità

dell'evento. Anche e soprattutto in questa prospettiva la presunzione di pari responsabilità troverebbe ancor più ragion d'essere nell'ambito della circolazione sciatoria, nella quale la ricostruzione dell'incidente, com'è noto, è quantomai problematica, sicchè la prova contraria che varrebbe a superarla è molto spesso di difficile o incerta acquisizione.

Solo incidentalmente si osserva che l'applicazione della presunzione può condurre ad effetti perversi, quando, ad esempio, lo sciatore colpevole (ma che per tale non venga riconosciuto), soprattutto se sia stato l'unico a subire danno, se ne vede risarcire la metà ad opera dello sciatore incolpevole. Ma d'altra parte, anche lo sciatore incolpevole potrà contare perlomeno su un parziale ristoro dei danni, qualora non riesca a dimostrare di non avere dato causa allo scontro, mentre rimarrebbe totalmente insoddisfatto se la presunzione non esistesse.

Delle due riflessioni, è ovviamente la seconda ad offrirmi lo spunto per la trattazione del tema che mi sono proposto, ossia la ricostruzione dell'incidente sciistico in generale e non solo di quello dovuto a collisione sciatori, al quale ultimo la presunzione funzionalmente (così ritengo) sembra legarsi.

2.- Alle difficoltà di ricostruzione proprie degli incidenti a forte dinamismo, e come tali repentini, se ne aggiungono, nel nostro campo, diverse altre di natura ambientale e per meglio comprenderle è opportuno tenere distinte le varie tipologie.

2.1.- **Collisione tra sciatori.** In tale fattispecie è di estremo rilievo stabilire se e quale degli sciatori coinvolti si sia trovato in posizione dominante rispetto all'altro, sì da consentirgli di controllare, come prescrive la regola n. 3 del decalogo Fis, i movimenti dello sciatore a valle e scegliere di conseguenza una traiettoria tale da non creare interferenze con quella tenuta dallo sciatore in posizione sottostante.

Le tracce eventualmente lasciate sul manto nevoso a seguito della collisione raramente offrono sul punto utili indicazioni. A parte il fatto che esse di regola si disperdono immediatamente per il passaggio di altri sciatori, ma se pur rimanessero intatte non

consentirebbero di verificare a quale degli antagonisti possano ricondursi, nè di fissarne le posizioni nella fase ante-sinistro ed ancora meno di risalire alla velocità tenuta dall'uno e dall'altro, come invece permettono le tracce di frenata lasciate impresse dai veicoli sul piano sede stradale. Neppure la sede di eventuali lesioni può sempre rivelarsi utile. Così, ad esempio, non necessariamente una lesione alla schiena è indice di una collisione da tergo, ben potendo accadere che una collisione laterale comporti la caduta dell'investito appunto di schiena.

2.2.- Incidente da anomalie della pista. La ricostruzione di tale tipo di incidente è meno problematica di quella appena esaminata, trattandosi in buona sostanza di “cristallizzare” una situazione di fatto esistente in un dato momento. Si pensi alla scarsità del manto nevoso, all'affiorare di sassi, radici, steccati o di altre “insidie”.

Un'avvertenza peraltro è d'obbligo: l'accertamento è affidabile alla condizione che sia eseguito con assoluta tempestività (ad esempio, con un immediato rilevamento fotografico), e ciò perché lo stato di fatto può rapidamente trasformarsi e mutare, per il passaggio di altri sciatori, per repentini sbalzi di temperatura, per precipitazioni nevose e per altri fattori ancora.

2.3.- Incidente per fuoriuscita dalla pista. Per tale fattispecie possono sostanzialmente ripetersi le osservazioni di cui al punto che precede, anche se nella fuoriuscita di pista è la condotta stessa dello sciatore ad assumere per lo più un rilievo preminente, se non addirittura decisivo, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, per cui si renderà necessario attingere a fonti di prova diverse da quelle puramente descrittive dell'area del sinistro, del che si dirà più avanti.

2.4.- Incidenti sugli impianti di risalita. Fortunatamente sono quelli a più trascurabile incidenza nel panorama della sinistrosità sciatoria, grazie alle nuove tecnologie che hanno portato a una consolidata e larghissima prevalenza degli impianti sui quali si sale a mezzo fermo o a velocità ridottissima e al progressivo abbandono delle sciovie. Essendo ormai

rarissimi gli incidenti imputabili ad anomalo funzionamento degli impianti, residua soltanto un esiguo numero di incidenti nella fase di salita o di discesa da impianti seggioviari o nell'uso di quelli scioviari.

In entrambi tali mezzi la cooperazione del passeggero è assolutamente prevalente, al punto che al trasporto scioviario, si ritiene ormai inapplicabile la presunzione di responsabilità che l'art. 1681 del codice civile pone a carico del vettore, fatta salva ovviamente la prova contraria. E dunque, anche la ricostruzione di tali incidenti resta affidata quasi sempre alle prove orali.

2.5.- Altre tipologie. L'elencazione che precede riguarda gli incidenti più comuni, ma altri se ne verificano, anche se con minore frequenza, nei quali assumono rilievo, di volta in volta, dati e circostanze particolari.

Si pensi alle collisioni tra sciatori e i mezzi meccanici impiegati nella manutenzione delle piste o nelle operazioni di soccorso (gatti delle nevi e motoslitte), agli incidenti sui tracciati predisposti per gli allenamenti agonistici (con o senza rilevamento cronometrico), nei quali l'indagine si appunta il più delle volte sugli apprestamenti di sicurezza. Ed ancora, ad incidenti, per vero del tutto atipici, che vedono per protagonisti gli appassionati di sci-alpinismo che risalgono le piste, sovente anche fuori dell'orario di esercizio.

Quanto agli incidenti che accadono durante l'insegnamento dello sci ad opera dei maestri, in lezioni individuali o collettive, la ricerca di eventuali responsabilità non di rado comporta la verifica della professionalità del maestro in rapporto al dovere, contrattualmente assunto, di vigilanza e custodia delle persone che gli sono affidate.

Un accenno, infine, solo discorsivo, agli incidenti negli attraversamenti di arterie stradali, nei sottopassi e sovrappassi, o dovuti a carenze di segnaletica o causati dal distacco (spontaneo o provocato) di valanghe che si abbattono sulle piste.

Come si vede, un panorama estremamente vario di infortuni, la cui ricostruzione è a volte del tutto problematica.

3.- Detto delle difficoltà di ricostruzione di alcuni tipi di incidenti sciistici di più frequente accadimento, si passa ad esaminare a chi compete la ricostruzione, a quali fini essa è rivolta e con quali modalità debba essere eseguita.

Di norma, i rilievi sugli incidenti sciistici vengono effettuati a cura degli stessi organi ai quali è affidato il servizio di vigilanza delle piste e di controllo dell'osservanza delle disposizioni che disciplinano la circolazione sciatoria e tali sono, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 363/2003, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e i corpi di polizia locale.

L'accertamento, oltre che a fini statistici, è funzionale ad un possibile seguito giudiziario del sinistro, vuoi in prospettiva soltanto civilistica del risarcimento dei danni, vuoi anche in un contesto di possibile rilevanza penale dell'accadimento, laddove emergano ipotesi di reato, perseguibili d'ufficio o a querela.

Per offrire al giudice i necessari elementi di valutazione, occorre in primo luogo fornirgli un'esatta panoramica del luogo del sinistro. A tal fine, è necessario un rilevamento fotografico e, se del caso, planimetrico dell'area interessata, integrato da una precisa relazione descrittiva. Vanno indicate la denominazione della pista con la sua classificazione circa il grado di difficoltà, la sua larghezza nel tratto specifico, la pendenza longitudinale ed eventualmente anche quella trasversale, caratteristiche e condizioni di manutenzione del manto nevoso, presenza di neve programmata, le condizioni meteorologiche del momento, la densità di circolazione, intesa come maggiore o minore affollamento. Andranno poi evidenziati, di volta in volta, altri eventuali dati rilevanti nel caso concreto, quali l'attrezzatura dello sciatore ed ove possibile il suo grado di capacità tecnica.

L'aspetto più cruciale è però costituito dalla raccolta delle dichiarazioni della o delle persone coinvolte e di eventuali testimoni, dalle quali non può ovviamente prescindere per stabilire le modalità dell'accaduto, soprattutto allorché esse costituiscano l'unico mezzo utile alla ricostruzione del sinistro.

Nel caso di collisione fra sciatori, è pressoché una costante la radicale contrapposizione di versioni dei diretti interessati, così come negli incidenti di tipologia diversa è più che mai frequente il tentativo di ascrivere la causa dell'occorso a fattori ambientali anomali od anche a trascuratezza da parte del gestore delle piste nella loro cura, manutenzione e messa in sicurezza, con atteggiamento che rivela spesso il perseguimento di soli fini speculativi, incentivato dalla copertura assicurativa del gestore.

I riferimenti testimoniali di altri sciatori meritano un capitolo a parte. Al riguardo, va premesso che la pratica dello sci comporta una particolare attenzione e concentrazione nella guida dell'attrezzo, dalla quale però non può essere disgiunto anche il dovere di ispezionare anche l'ambiente nel quale ci si muove, peraltro circoscritto lateralmente e a valle da una modesta fascia entro la quale si compiono le evoluzioni. La percezione dello sciatore in movimento è pertanto spazialmente limitata e non si estende apprezzabilmente oltre questo campo visivo. E' inevitabile quindi che le testimonianze siano per lo più incerte, approssimative e in ultima analisi di modesta affidabilità, se non sostenute da altri oggettivi riscontri. Se poi, nel caso di collisione, gli sciatori appartengono a gruppi diversi, è da attendersi un vero e proprio scontro di versioni, che in tal modo finiscono per elidersi reciprocamente.

Le prove orali, raccolte nell'immediatezza del fatto, sono destinate ad entrare nel materiale processuale, ove si abbia un seguito giudiziario civile o penale, e vanno confermate nel processo, il che si presenta a volte problematico quando, come sovente accade, il giudizio si svolga a notevole distanza di tempo dal fatto.

Un utilissimo supporto, al quale in sede giudiziale non infrequentemente si ricorre, specie per gli incidenti di maggiore gravità, è costituito dalla consulenza tecnica. Più che di un mezzo di prova, si tratta di uno strumento di valutazione specialistica del materiale processuale ad opera di persona che dispone di particolare competenza tecnica in materia di infortunistica sciatoria. Se autorizzato ad assumere informazioni dirette dalle persone coinvolte, il consulente può a volte mettere a nudo l'inverosimiglianza delle versioni fornitegli. La consulenza tecnica si rivela quantomai opportuna qualora occorra verificare se si rendessero necessari degli apprestamenti di sicurezza della pista o di valutare l'adeguatezza di quelli esistenti.

In proposito, va segnalato che il giudice deve conferire l'incarico di consulente *preferibilmente* a persona iscritta in apposito albo, ma può anche motivatamente prescindere. Non esistendo peraltro un albo di esperti in infortunistica sciatoria, salvo qualche eccezione in ambito regionale, male non sarebbe pensare di istituirlo, stabilendo a chi compete verificare la qualificazione professionale di chi aspiri a farvi parte.

In chiusura di questo mio breve contributo, un rapido accenno all'uso strumentale dell'azione penale rispetto a quella civile. L'argomento attiene, sia pure in modo indiretto, al tema che ho trattato. Quando dall'incidente sciistico derivino delle lesioni, è frequente la proposizione della querela che dà l'avvio ad un procedimento penale. Il vero obiettivo non è tanto la persecuzione del responsabile o presunto tale, quanto piuttosto l'agevolare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria. Da un lato, infatti, il querelante-danneggiato fruisce nel procedimento penale di un trattamento probatorio più favorevole rispetto al processo civile, dall'altro, la prospettiva di una remissione della querela e della conseguente chiusura del procedimento penale può favorire il componimento in via transattiva della richiesta di risarcimento danni, specie se il responsabile dispone di una copertura assicurativa. I giudici sono perfettamente consapevoli di tale situazione e a

motivo di ciò, in sede penale, sono soliti valutare con estrema cautela le dichiarazioni delle parti offese.

Bormio, 28-29 novembre 2008.

Dott. Carlo Bruccoleri